

**U.R.S.T. DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI
AFFARI ECONOMICI**

**SERVIZIO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI
UFFICIO II**

Prot. n. 1129

Roma, 8 maggio 2003

**OGGETTO: IMMATRICOLAZIONI, PER L'ANNO ACCADEMICO 2003/2004, PRESSO
LE UNIVERSITA' ITALIANE STATALI (Università, Istituti Universitari, Politecnici) E NON
STATALI AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI AVENTI VALORE LEGALE AI
SEGUENTI CORSI :**

- corsi di laurea e corsi di laurea specialistica a ciclo unico;
- corsi di laurea specialistica;
- scuole di specializzazione non mediche;
- corsi di perfezionamento per il conseguimento di " Master" di primo e di secondo livello;
- corsi singoli

di cittadini:

- **NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO;**
- **NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA;**
- **COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI;**
- **ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO ESTERO**

**Le presenti disposizioni sono state concordate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento delle Politiche Comunitarie), nonché con i Ministeri degli Affari Esteri e
dell'Interno.**

INDICE

PARTE PRIMA

**Immatricolazioni degli studenti stranieri non comunitari residenti all'estero
ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico**

pag. 5

CAPITOLO PRIMO:

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI

I.1	Presentazione della domanda	pag. 6
I.2	Documentazione	pag. 6
I.3	Visto d'ingresso	pag. 7
I.4	Adempimenti al momento dell'ingresso in Italia	pag. 8
I.5	Prove di ammissione	pag. 8
I.6	Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti	pag. 10
I.7	Iscrizione	pag. 11
I.8	Proroga del permesso di soggiorno	pag. 11

CAPITOLO SECONDO:

ADEMPIMENTI DELLE RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO

II.1	Accettazione delle domande	pag. 12
II.2	Inoltro delle domande all'Università	pag. 12
II.3	Notifica dei candidati ammessi alle prove e rilascio dei visti d'ingresso	pag. 12
II.4	Scioglimento della "riserva"	pag. 15

CAPITOLO TERZO:

ADEMPIMENTI DELLE UNIVERSITA'

III.1	Accettazione delle domande	pag. 16
III.2	Notifica dei candidati ammessi alle prove	pag. 16
III.3	Prove di ammissione	pag. 17
III.4	Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie	pag. 17
III.5	Restituzione documenti	pag. 18
III.6	Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione	pag. 18

PARTE SECONDA

Immatricolazioni : cittadini comunitari ovunque residenti; cittadini non comunitari

regolarmente soggiornanti in Italia; cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico	pag. 19
--	---------

CAPITOLO PRIMO:

I.1	Disposizioni generali	pag. 20
I.2	Presentazione delle domande	pag. 20
I.3	Documenti di studio	pag. 20
I.4	Titolo di soggiorno	pag. 21
I.5	Cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero	pag. 21

PARTE TERZA

	Disposizioni per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico	pag. 23
CAPITOLO PRIMO:	Immatricolazioni studenti non comunitari residenti all'estero	pag. 24
	I.1 Presentazione delle domande	pag. 24
	I.2 Documentazione	pag. 24
	I.3 Accettazione delle domande da parte delle Rappresentanze	pag. 25
	I.4 Inoltro delle domande alle Università da parte delle Rappresentanze	pag. 25
	I.5 Accettazione delle domande da parte delle Università	
	I.6 Notifica dei candidati ammessi alle prove e rilascio dei visti di ingresso da Parte delle Rappresentanze	pag. 26
	I.7 Adempimenti al momento dell'ingresso in Italia	pag. 28
	I.8 Prove di ammissione	pag. 28
	I.9 Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie	pag. 29
	I.10 Posti rimasti disponibili e presentazione domande di riassegnazione	pag. 29
	I.11 Iscrizione	pag. 30
	I.12 Restituzione dei documenti	pag. 30
	I.13 Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione	pag. 30
	I.14 Proroga del permesso di soggiorno	pag. 30

CAPITOLO SECONDO

	Immatricolazioni cittadini comunitari ovunque residenti; cittadini non Comunitari regolarmente residenti in Italia; cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero	pag. 32
	II.1 Presentazione delle domande	pag. 32
	II.2 Documenti di studio	pag. 32
	II.3 Titolo di soggiorno	pag. 33

PARTE QUARTA

	Disposizioni per l'accesso alle Scuole di Specializzazione non mediche, ai corsi di perfezionamento per il conseguimento di "Master" di primo e di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del D.M. 3.11.1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" ed ai corsi singoli	pag. 34
CAPITOLO PRIMO:	<u>Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche e ai corsi di perfezionamento di primo e di secondo livello con rilascio di "Master", ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del D.M. 3.11.1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei"</u>	pag.35
	I.1 Cittadini Comunitari non italiani ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998, come	

	modificato dall'art.26 della legge 30.07.2002, n.189.	pag. 35
I.2	Cittadini non comunitari residenti all'estero	pag. 35
CAPITOLO SECONDO:	<u>Iscrizione a corsi singoli</u>	pag. 37

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Titoli di studio esteri validi per l'accesso alla formazione universitaria in Italia

1. Titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni
2. Titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni
3. Titoli rilasciati da istituti universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla Santa Sede
4. Titolo statunitense di High School
5. Titoli britannici
6. Titoli greci "Apolityrion"

ALLEGATO 2

Diplomi italiani di istruzione secondaria di secondo grado ovvero titoli di studio di scuole straniere o internazionali

1. Titoli conseguiti presso le scuole di frontiera
2. Titoli conseguiti presso le scuole europee di cui alla Legge 3.1.60 n.° 102 e alla Legge 19.5.65 n.°
3. Titoli conseguiti presso scuole britanniche, francesi, spagnole, svizzere e tedesche operanti in Italia
4. Titoli finali degli Istituti di istruzione secondaria della Repubblica di S.Marino
5. Baccelllerato internazionale
6. Titoli conseguiti presso sezioni "italiane" di scuole straniere

A seguito della riapertura del sistema che consente l'aggiornamento del contingente riservato in relazione alla banca dati dell'offerta formativa, si sta provvedendo affinché il contingente stesso sia consultabile via web quanto prima possibile.

ALLEGATI MODELLI A, B, C, D, E, F, G, H, I, L

PARTE PRIMA

IMMATRICOLAZIONI STUDENTI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO AI CORSI DI LAUREA ED AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO

Le presenti disposizioni si applicano anche per l'accesso alle UNIVERSITA' NON STATALI AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI AVENTI VALORE LEGALE salvo per quanto attiene alle date e alla natura delle prove di ammissione, aspetti per i quali le Rappresentanze e gli interessati possono assumere informazioni presso le segreterie di dette Università.

Le presenti disposizioni non si applicano – salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'accesso ed i relativi atti consolari – ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, per effetto di protocolli esecutivi di Accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, le cui iscrizioni sono regolate dalle specifiche disposizioni diramate dalla D.G.P.C.C. Uff. VI e dalla D.G.C.S. Uff. IX del Ministero degli Affari Esteri, nonché agli studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Governo del Paese di provenienza, nell'ambito di accordi tra le Università italiane e quelle dei Paesi interessati.

Tali categorie di studenti accedono ai corsi universitari in soprannumero ai sensi dell'art. 46, c. 1 del D.P.R. 31.08.1999, n. 364.

Per l'accesso ai corsi programmati, sia a livello nazionale, sia dalle singole Università, i medesimi studenti sostengono le relative prove unitamente agli altri studenti.

Le presenti disposizioni si applicano, viceversa, ai candidati beneficiari di borse di studio assegnate dai Governi dei paesi di provenienza, autonomamente e al di fuori delle menzionate condizioni pattizie.

N.B. :

I cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, sono equiparati ai cittadini comunitari in attuazione dei Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché del Regolamento n. 307/1999 che dispone l'estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72; l'iscrizione universitaria dei medesimi è, pertanto, regolamentata nella Parte Seconda delle presenti disposizioni.

A decorrere dal 1 giugno 2002, sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della SVIZZERA, in virtù dello specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati. L'iscrizione universitaria dei medesimi cittadini, pertanto, è regolamentata nella Parte Seconda delle presenti disposizioni.

Sono, altresì, equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della Repubblica di San Marino, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.1320.

CAPITOLO PRIMO

ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI

I.1 Presentazione della domanda per gli studenti che intendano iscriversi ad un corso di laurea o ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Architettura, Ingegneria Edile/ Architettura, Farmacia)

- a) Gli studenti che siano in possesso di uno dei titoli di studio, di cui **all'allegato 1, dal 9 maggio al 7 giugno 2003**, producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione (Modello A) **esclusivamente ad un solo corso di laurea o di laurea specialistica** scelto tra quelli per i quali le singole Università riservano uno specifico "contingente" di posti (**consultabile, in allegato alle presenti disposizioni, sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo: www.miur.it, Rubrica: Università - voce: Studenti/Studenti stranieri - ovvero all'indirizzo: <http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco2003/>**.)

L'elenco che riporta i predetti posti è pubblicizzato sia dalle Università sia delle Rappresentanze italiane all'estero e può essere consultato anche sul sito web del MAE (<http://www.esteri.it/> politica estera/promozione cultura/università).

Vengono accolte "con riserva" le domande di preiscrizione dei candidati che al momento della presentazione frequentino l'ultimo anno di scolarità e debbano ancora sostenere gli esami finali. Entro il **31 luglio 2003** tali candidati devono presentare od inviare alla Rappresentanza italiana competente il titolo finale o l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, al fine di ottenere lo scioglimento della riserva.

- b) Gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o anche quadriennale se conseguito presso le scuole italiane all'estero - oppure di uno dei titoli finali di Scuola Secondaria di cui all'**allegato n.2**, presentano la domanda di iscrizione, al di fuori dello specifico contingente riservato dalle Università, per il tramite della competente Rappresentanza italiana all'estero, almeno un mese prima della scadenza prevista per la presentazione diretta all'Università da parte dei candidati italiani.

In casi particolari, i candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

I.2 Documentazione

Alla domanda (Modello "A"), redatta in originale e duplice copia, vanno allegati i seguenti documenti:

- a) titolo finale degli studi secondari in originale, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
- b) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica che fosse prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli corsi o facoltà a numero chiuso;
- c) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, come specificato nell'allegato 1, o si richieda

abbreviazione di corso (in quest'ultimo caso, il certificato dovrà specificare gli esami superati ed essere corredato da documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi);

- d) titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario, ove il titolo degli studi secondari rientri nella fattispecie contemplata al punto c);**

Relativamente a quanto indicato nei punti a), b), c) e d) i candidati devono esibire alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali. Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell'Aja del 05.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro "Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda) ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.

e) diplomi di lingua e cultura italiana conseguiti presso le Università per stranieri di Perugia e di Siena al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico purché in possesso di uno dei titoli di studio di cui allegato 1, ovvero eventuali certificati di competenza in lingua italiana rilasciati da una delle seguenti Istituzioni universitarie: III Università degli Studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia e Università per Stranieri di Siena, ovvero certificati di competenza in lingua italiana delle medesime Università, rilasciati all'estero in convenzione con gli istituti italiani di Cultura o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni. Tali certificazioni, sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, possono costituire titolo utile per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati). Gli studenti interessati possono rivolgersi direttamente alle predette Università ovvero agli Istituti Italiani di Cultura all'estero, al fine di conoscere le modalità per ottenere tali certificazioni.

- f) due fotografie (di cui una verrà autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e dovrà essere comunque confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione. I candidati che si trovino temporaneamente in Italia possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali).

La Rappresentanza italiana restituirà agli interessati i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e Convenzioni internazionali - e di "dichiarazione di valore in loco", inoltrando all'Università prescelta dal candidato fotocopia autenticata degli stessi.

I.3 Visto di ingresso

Il Ministero degli Affari Esteri, in relazione a specifiche situazioni locali, può dare istruzioni alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in singoli Paesi affinché, tra la documentazione da richiedere ai candidati, ai fini del rilascio del visto di ingresso per studi universitari, sia inclusa anche la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana, conseguibile in loco, delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia e della Terza Università di Roma.

Laddove non sia reso possibile il conseguimento in loco di detta certificazione, il Ministero degli Affari Esteri può altresì autorizzare ai fini del visto d'ingresso la richiesta di analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in loco o la verifica, a cura delle Rappresentanze stesse e in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura, ove presenti, che garantiscano un analogo livello di competenza linguistica.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni o sulle verifiche, di cui al comma precedente, alle università di destinazione dei candidati, affinché le medesime possano valutarle, nella loro autonomia, ai fini dell'eventuale esonero dall'esame di competenza linguistica previsto in sede per i candidati non comunitari residenti all'estero.

A partire dal **1 agosto 2003**, il candidato che risulti inserito negli elenchi degli ammessi alle prove, anche se "con riserva" (v. **cap. Secondo, pag. 13**) può richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio, previa documentazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito alla garanzia economica, il visto d'ingresso per motivi di "studio" al fine di poter sostenere l'esame di ammissione alla Università per l'anno accademico 2003/ 2004.

In attesa di opportune iniziative in sede di specifici Accordi tra l'Italia e la Slovenia, l'iscrizione degli studenti sloveni pendolari prescinde dall'obbligo degli stessi di richiedere il permesso di soggiorno e avviene previa esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli).

La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano e intendano fare domanda di immatricolazione anche ai sensi delle presenti disposizioni, devono produrre un documento di copertura economica, al pari degli altri candidati.

Verrà contestualmente rilasciata all'interessato una dichiarazione che attesti in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato concesso il predetto visto.

A coloro che risultino ammessi "con riserva" il visto d'ingresso potrà essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma degli studi secondari oppure l'attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l'attestato di idoneità accademica.

Gli interessati devono presentare tale visto alla competente Questura entro otto giorni dall'ingresso in Italia per ottenere il corrispondente permesso di soggiorno

Per quanto riguarda la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell'Interno), lo studente straniero dovrà dimostrarne il possesso all'atto della richiesta sia del visto, sia del permesso di soggiorno.

I.4 Adempimenti al momento dell'ingresso in Italia

Entro otto giorni dal loro arrivo i candidati devono presentarsi alla Questura della città in cui intendono stabilire la propria dimora al fine di ottenere il rilascio del **permesso di soggiorno** per motivi di studio.

Il rilascio del permesso di soggiorno, comunque, è subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche previste dalla normativa vigente, avallata dalla dichiarazione della Rappresentanza attestante in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato rilasciato il visto per motivi di studio.

Qualora il candidato intenda trasferirsi temporaneamente in altra città (ad esempio, per frequentare corsi di lingua italiana), egli dovrà presentarsi entro 15 giorni alla Questura di detta città per la obbligatoria dichiarazione di variazione di domicilio.

I.5 Prove di ammissione

A decorrere dal 1 agosto 2003 sono affissi all'albo di ciascuna Rappresentanza italiana gli elenchi dei candidati ammessi alle prove forniti dalle diverse Università (**v.cap. Secondo, pag. 13**). Negli elenchi figurano anche i candidati ammessi "con riserva", per i quali le Università non abbiano ancora ricevuto il titolo finale della Scuola Secondaria - destinato a sostituire l'attestato di frequenza dell'ultimo anno - e/o l'eventuale attestazione di idoneità accademica nei casi previsti.

I candidati si presentano alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dalla competente Questura, attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.

In quest'ultimo caso le università ammettono il candidato alle prove con riserva, in attesa del rilascio del previsto permesso di soggiorno. Nel caso i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti previsti dall'art.5, comma 2 bis, della legge n.189/02 che impone la sottoposizione dello straniero a rilievi fotodattiloscopici, anche la iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero all'eventuale comunicazione della competente Questura - su richiesta dell' Ateneo interessato- dell'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso.

La prova di conoscenza della lingua italiana, si svolge il 3 settembre 2003 presso la sede universitaria richiesta da ciascun candidato ed è obbligatoria per tutti i corsi universitari, ad eccezione dei casi di esonero successivamente indicati e degli esoneri concessi dai singoli Atenei in presenza delle certificazioni o verifiche della competenza linguistica indicate al precedente punto I.2 lettera e).

Gli studenti interessati all'immatricolazione ai corsi di laurea afferenti alla classe 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, o alla classe 4/S a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea in architettura (Tab. XXX O.D.U.), sostengono la prova di lingua italiana contestualmente al previsto esame di ammissione.

Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali – quando previste – chi non abbia superato la prova di lingua italiana
--

Sono esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana e sono iscritti al di fuori del contingente specifico dei posti riservati:

a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all'estero - oppure di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui **all'allegato 2.**

b) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza da parte degli stessi di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell'1.7.1999) che ratifica l'Accordo con l'Argentina del 3.12.1997, entrato in vigore il 28.12.1999;

c) gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena, al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico;

d) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, **nel livello corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa**, dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, anche in convenzione con gli Istituti italiani di cultura all'estero;

Sono, altresì, esonerati dalla prova di lingua italiana, ma, comunque, sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all'estero:

e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana **nei livelli non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa**, dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero

f) **sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei**, i candidati in possesso di attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi ai sensi dell'art.46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni, ovvero di certificazioni o attestati di verifiche linguistiche rilasciati da altri Soggetti.

I candidati indicati alle lettere dalla c) alla f) debbono comunque essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'**allegato 1**.

Ulteriori esami, che i candidati dovranno sostenere insieme agli studenti comunitari dopo le prove di lingua italiana, sono obbligatori per l'accesso ai seguenti corsi:

- Corsi di laurea afferenti alla classe 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, o alla classe 4/S a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea in architettura (Tab. XXX O.D.U.), **3 settembre 2002**);
- Corso di laurea in Medicina e Chirurgia (**4 settembre 2003**);
- Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (**5 settembre 2003**);
- Corso di laurea in Medicina Veterinaria (**8 settembre 2003**);
- Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie (**9 settembre 2003**);
- Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (**23 settembre 2003**)

Sono altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati dalle Università. Le date delle relative prove sono rese note nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei. I siti dei vari Atenei possono risultare utili per specifiche informazioni.

Le domande di coloro che intendano iscriversi a tali corsi costituiscono documento utile anche ai fini dell'ammissione alle citate prove.

Il mancato conseguimento del titolo finale degli studi secondari e/o dell'idoneità negli specifici esami locali di ammissione rende nulla la prova di ammissione eventualmente sostenuta con riserva.
--

Ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 - art. 4, comma 1 - **entro 15 giorni dallo svolgimento delle prove di accesso ai corsi universitari programmati**, sia a livello nazionale, sia a livello di università sono affissi all'albo di ciascuna Università le graduatorie - una per ogni corso di studi - dei candidati che abbiano superato le prove, con l'indicazione dei vincitori dei posti disponibili.

Entro la stessa data sono pubblicate anche le graduatorie dei candidati che hanno superato la selezione operata dalle Università, in rapporto ai corsi non programmati.

I. 6 Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti

Il candidato che abbia partecipato alle prove e che, pur risultando idoneo, non si sia classificato utilmente in graduatoria rispetto ai posti stabiliti, sulla base del contingente dei posti rimasti disponibili per ogni corso universitario, elaborato dagli Atenei mediante procedura informatizzata **entro il 13 ottobre 2003** e dagli stessi pubblicizzato, può presentare domanda di:

- a) ammissione ad un corso di laurea afferente alla stessa classe presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio posseduto risulti dalla dichiarazione di valore in loco valido anche per tale corso);
- b) riassegnazione, per lo stesso corso, oppure per altro corso di laurea afferente alla stessa classe, ad altra sede.

Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate **entro il 20 ottobre 2003** dai candidati al Rettore dell'Università prescelta, nonché al Rettore dell'Università dove si è sostenuto l'esame di ammissione, il quale provvederà ad attestare il superamento delle prove ed il relativo punteggio.

Ciascun candidato idoneo potrà presentare una sola domanda.

Ogni Ateneo stabilisce i propri criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.

I. 7 Iscrizione

I candidati che abbiano superato tutte le prove previste e che rientrino nei diversi contingenti stabiliti, possono immatricolarsi sulla base delle informazioni da acquisire presso ciascuna sede universitaria.

Qualora anche in fase di immatricolazione lo straniero non risulti in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso di laurea è effettuata con riserva. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza.

I. 8 Proroga del permesso di soggiorno

Gli studenti stranieri, successivamente all'immatricolazione ad un corso universitario per l'anno accademico 2003/2004, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno 2003, almeno trenta giorni prima della scadenza.

In occasione di tale rinnovo, l'interessato deve essere in possesso della copertura economica di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno 1.3.2000 (v. **cap.Secondo, pag. 13**) e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.

I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche". Lo stesso comma stabilisce che "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio".

Dopo l'assegnazione definitiva degli idonei, i candidati che non avranno superato le prove o che, pur idonei, non avranno ottenuto né l'ammissione ad altro corso universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente in Italia oltre tale data.

Tutti i candidati risultati esclusi possono ritirare presso la segreteria dell'Ateneo prescelto la documentazione a suo tempo presentata o chiederne la restituzione a mezzo posta.

CAPITOLO SECONDO

ADEMPIMENTI DELLE RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO

II. 1 Accettazione delle domande

Ciascuna Rappresentanza riceve **entro il 7 giugno 2003** le domande di preiscrizione dei cittadini stranieri non comunitari residenti nella propria circoscrizione, redatte in originale e duplice copia sul Mod.“A” e corredate della documentazione prescritta.

In casi particolari, il Capo della Rappresentanza può accettare o meno la domanda presentata da candidati provenienti da Paesi terzi e temporaneamente residenti nella Circoscrizione di propria competenza, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

Vengono accolte **“con riserva”** le domande dei candidati che conseguono il titolo finale degli studi secondari o che sostengono - ove previsto dall'ordinamento locale - uno speciale esame di idoneità accademica dopo la presentazione della domanda.

II. 2 Inoltro delle domande alle Università

- **Entro il 1 luglio 2003** le Rappresentanze provvedono a:

- inoltrare alle sedi universitarie prescelte dai singoli candidati per assicurata (per il tramite dell'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri, con la dicitura “posta in transito”) le domande di preiscrizione accolte, autenticate della firma e della fotografia, allegando alle stesse fotocopia autenticata dei titoli di studio – corredata di traduzione e di dichiarazione di valore (Mod.E). - e restituendone gli originali legalizzati all'interessato;
- inoltrare a ciascuna sede universitaria gli elenchi dei candidati di cui sono state trasmesse le domande, divisi per corso universitario inviando copia degli stessi, per conoscenza, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari economici - S.A.U.S. Ufficio II (Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma);
- inoltrare al Ministero degli Affari Esteri – D.G.P.C.C. Ufficio VI, Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma) ed al Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera - (Via Cavour, 6 – 00184 Roma) gli elenchi dei candidati di cui sono state trasmesse le domande con l'indicazione del corso universitario e della sede prescelta;

Entro i termini autonomamente stabiliti per i cittadini italiani dalle singole università, le Rappresentanze trasmettono alle stesse le domande, corredandole della documentazione di studio in copia autenticata, dei cittadini stranieri in possesso di uno dei titoli di studio di cui **all'allegato n. 2**, dopo aver munito, nei casi previsti, i documenti di studio dei prescritti atti di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco. I titoli originali sono restituiti all'interessato per la consegna diretta all'Ateneo.

Copia conforme delle domande e di tutta la documentazione deve essere conservata agli atti d'ufficio della Rappresentanza per cinque anni, a disposizione delle Amministrazioni centrali.

- **Entro il termine massimo del 31 dicembre 2003** le domande che non siano risultate conformi alle presenti disposizioni devono essere restituite agli interessati con i documenti allegati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, salvo che l'interessato non chieda prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.

II. 3 Notifica dei candidati ammessi alle prove e rilascio dei visti d'ingresso

- **A decorrere dal 1 agosto 2003** vengono affisse all'albo della Rappresentanza e comunque pubblicizzate le seguenti informazioni ricevute per fax da ogni Università:

- elenchi dei candidati ammessi alle prove;
- data, orario e indirizzo della sede d'esame, sia per le prove di lingua italiana, sia per eventuali ulteriori prove di accesso o attitudinali;
- scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione;
- elenco dei candidati non ammessi alle prove per incompletezza o inadeguatezza della documentazione presentata.

Il Ministero degli Affari Esteri, in relazione a specifiche situazioni locali, può dare istruzioni alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in singoli Paesi affinché, tra la documentazione da richiedere ai candidati, ai fini del rilascio del visto di ingresso per studi universitari, sia inclusa anche la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana, conseguibile in loco, delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia e della Terza Università di Roma.

Laddove non sia reso possibile il conseguimento in loco di detta certificazione, il Ministero degli Affari Esteri può altresì autorizzare ai fini del visto d'ingresso la richiesta di analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in loco o la verifica, a cura delle Rappresentanze stesse e in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura, ove presenti, che garantiscano un analogo livello di competenza linguistica.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni o sulle verifiche, di cui al comma precedente, alle università di destinazione dei candidati, affinché le medesime possano valutarle, nella loro autonomia ai fini dell'eventuale esonero dall'esame di competenza linguistica previsto in sede per i candidati non comunitari residenti all'estero.

A partire dalla stessa data del **1 agosto 2003**, la Rappresentanza può rilasciare al candidato che risulti inserito negli elenchi degli ammessi alle prove – anche se “con riserva” - il visto d'ingresso per motivi di studio al fine di consentire al richiedente di sostenere l'esame di ammissione all'università.

Detto visto, rilasciato secondo le procedure indicate dalla Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, dovrà essere di tipo “D” (nazionale), con validità sempre superiore a 90 giorni (onde consentire agevolmente l'eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario) e, ove possibile, con validità fino al 31.12.2003.

A coloro che risultino ammessi “con riserva” il visto d'ingresso può essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma di maturità e/o l'attestato di idoneità accademica.

La dimostrazione da parte dello studente straniero della disponibilità dei mezzi di sostentamento sufficienti (come stabilito dall'art. 39 del T.U. 25.07.1998, n. 286), deve essere comprovata mediante:

- 1) esibizione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o titolo di credito equivalente (lettera di credito bancario utilizzabile in Italia), ovvero con titoli di servizio prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale (mediante bonifico o versamento proveniente dall'estero), per un importo non inferiore **ad euro 350,57 mensili, per ogni mese di durata del visto fino al 31.12.2003 (art. 46, comma 2 e art. 34, comma 2 del D.P.R. 394/1999; D.I. del 20 novembre 2001, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001).**
- 1) garanzie economiche fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, da Governi locali, o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana;
- 2) garanzia di copertura economica da parte di Enti italiani (di seguito specificati) o da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, mediante fidejussione o polizza assicurativa (art. 39 del T.U. e art. 34 del DPR n. 394 del 31.08.2000):

Prestazione di garanzia di copertura economica

Chi può prestare la garanzia:

- ◆ un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno;
- ◆ le associazioni professionali e sindacali, gli Enti ed associazioni di volontariato;
- ◆ Istituzioni operanti nel settore culturale di accertato credito.
- ◆ le Regioni, Enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o associazioni.

1- Se la garanzia è prestata da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua, al momento della richiesta non inferiore ad un anno è necessario che:

- a) abbia una capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia ovvero la disponibilità di un reddito personale o familiare che tenga conto del numero di familiari a carico, sulla scorta dei criteri stabiliti in materia di ricongiungimento familiare, dall'art.29, comma 3, lett. b) del Testo Unico sull'immigrazione (l'importo annuo dell'assegno sociale cui applicare il moltiplicatore previsto dalla citata norma è attualmente pari a lire 4557,41);
- b) sia immune da pregiudizi penali relativi ai reati concernenti l'immigrazione clandestina o quelli previsti dagli artt. 380 e 381 del Codice di procedura penale.

La garanzia può essere prestata per non più di due stranieri. Per ciascuno straniero la garanzia deve riguardare la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo mensile dell'assegno sociale (euro 350,57) per l'ingresso di uno straniero, rapportato al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.

La documentazione relativa alla fidejussione o alla polizza assicurativa sottoscritta dal garante deve essere inviata allo studente straniero il quale avrà cura di esibirla alla Rappresentanza diplomatico – consolare ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso.

Ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso in Italia lo studente straniero deve indicare, ai sensi dell'art. 2 della citata Direttiva del Ministero dell'Interno sui mezzi di sussistenza, l'esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale, nonché la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

La Rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti e alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio.

La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti disposizioni devono produrre un documento di copertura economica valido fino al 31 dicembre 2003 come gli altri candidati

Per la **copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri**, sono ammesse le seguenti formule:

- a) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
- b) polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

- c) polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Salute una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall'I.N.A. la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda, ovvero optare per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.

II. 4 Scioglimento della "riserva"

Le Rappresentanze **fanno pervenire alle Università**, a completamento delle domande e della documentazione già inviate "con riserva", **gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti prima dello svolgimento delle prove di ammissione.**

Qualora non sia possibile - per limiti di tempo - provvedere in tal senso, i candidati interessati sono ammessi alle prove stesse "con riserva". Le Rappresentanze, in questo specifico caso, devono comunque dare conferma **entro e non oltre il 26 settembre 2003** - anche con copia anticipata per fax - direttamente alle Università dei nominativi di coloro che abbiano conseguito il titolo finale (indicando la votazione ottenuta) e/o di coloro che siano risultati idonei negli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università locali, precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie.

La relativa documentazione in originale deve essere inoltrata dalle Rappresentanze alle Università **entro e non oltre il 20 ottobre 2003.**

*Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR al seguente indirizzo
<http://www.miur.it/universita/atenei.html>
oppure
sul sito del CINECA al seguente indirizzo: <http://sito.cineca.it/strutture/struttura.html>*

CAPITOLO TERZO

ADEMPIMENTI DELLE UNIVERSITA'

III. 1 Accettazione delle domande

- **A decorrere dal 1 luglio 2003** le Università accolgono le domande dei candidati non comunitari residenti all'estero inviate dalle Rappresentanze. Le domande di coloro che intendono iscriversi ai corsi programmati, costituiscono documento utile anche ai fini della ammissione alle relative prove.

Vengono accettate "**con riserva**" le domande di coloro che frequentino l'ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall'ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.

III. 2 Notifica dei candidati ammessi alle prove

- **Entro il 1 agosto 2003**, ogni Università, dopo verifica della correttezza della documentazione, provvede a:

- compilare gli elenchi - divisi per Rappresentanza - dei candidati ammissibili alle prove e ad inviarli, via fax o con altro mezzo idoneo, alle rispettive Rappresentanze, indicando, per ogni corso universitario, l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario sia per le prove di lingua italiana che per eventuali ulteriori prove di ammissione o attitudinali. Viene apposta l'annotazione "con riserva" accanto ai nominativi degli studenti per i quali ancora non siano pervenuti il titolo finale della Scuola Secondaria - destinato a sostituire l'attestato di frequenza dell'ultimo anno - e/o l'eventuale attestazione di idoneità accademica nei casi previsti;
- inviare alle Rappresentanze l'elenco dei candidati che non possono essere ammessi all'esame per incompletezza o inadeguatezza della documentazione presentata;
- trasmettere alle Rappresentanze una scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione, per opportuna informazione degli studenti interessati. Tale scheda è contestualmente pubblicizzata nella stessa data con l'esposizione all'albo di ciascuna Università.

Gli indirizzi aggiornati delle Rappresentanze italiane all'estero con relativi fax, e-mail e telefono sono disponibili sul sito web del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it voce: rappresentanze diplomatiche - voce: ambasciate e consolati.

- **Entro il 18 agosto 2003** ciascuna Università provvede a:

- inviare copia di tutti gli elenchi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Ufficio II (Piazza Kennedy 20 - 00144 Roma), al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. Uff. VI – Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma), ed alla locale Questura;
- pubblicizzare date e luoghi delle specifiche prove di ammissione per l'accesso ai corsi universitari programmati sia a livello nazionale, sia dalle Università;
- pubblicizzare le date in cui si terranno le prove attitudinali previste per i candidati provenienti dai Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del numero chiuso, i quali - al fine di ottenere l'ammissione alle Università ed agli Istituti Universitari - debbono superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti, come precisato dall'art. 3 della Legge 19.7.1956, n. 901 di ratifica della Convenzione Europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

III. 3 Prove di ammissione

La prova di conoscenza della lingua italiana si svolge il 3 settembre 2003 presso la sede universitaria richiesta ed è obbligatoria per tutti i corsi universitari, ad eccezione dei casi di esonero previsti al capitolo Primo e degli esoneri concessi dai singoli Atenei in presenza delle certificazioni o verifiche della competenza linguistica indicate nello stesso capitolo 1.2 lettera e) (pag.7) delle presenti disposizioni.

Le Università ammettono alle prove i candidati che siano in possesso di passaporto con specifico visto d'ingresso per studio e di permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dalla competente Questura attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso. In quest'ultimo caso le Università ammettono il candidato alle prove con riserva in attesa del rilascio del previsto permesso di soggiorno che sarà comunque condizione necessaria per la regolarizzazione della iscrizione e che le Università stesse vorranno verificare a seguito di specifici accordi con le locali Questure.

III. 4 Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie

- Entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, sia a livello nazionale, sia a livello di università, secondo quanto previsto dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, c. 1, sulla base degli esiti delle stesse e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna Università elabora ed espone le graduatorie (una per ogni corso universitario) dei candidati che abbiano superato le prove, nelle quali sono ricompresi i vincitori dei posti disponibili nel contingente **consultabile, in allegato alle presenti disposizioni, sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo: www.miur.it, Rubrica: Università voce: Studenti/Studenti stranieri - ovvero all'indirizzo: <http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco/>.**

Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del titolo finale di Scuola Secondaria, la traduzione in centesimi del voto o del giudizio del titolo di studio estero sarà effettuata dall'Università nei seguenti modi:

- a) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi comunitari, secondo i criteri matematici indicati nella tabella di corrispondenza elaborata a suo tempo da parte del M.U.R.S.T.;
- b) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi non comunitari, in base alle informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o il giudizio del titolo stesso.

(A tal fine, le Università possono utilmente riferirsi alle disposizioni emanate dal M.P.I. per la conversione in 100.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani - D.M. 20.7.78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80).

- Sono, inoltre, pubblicate anche le graduatorie dei candidati che hanno superato la selezione operata dalle Università, in rapporto ai corsi non programmati.

- **Entro il 13 ottobre 2003** ogni sede universitaria fornisce i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso universitario, utilizzando la stessa procedura informatizzata attraverso la quale ha indicato a suo tempo il numero dei posti riservati, che per la circostanza viene riattivata.

Dalla stessa data, ogni Università provvede alla pubblicizzazione dei medesimi posti, al fine di permettere agli eventuali idonei che non si siano classificati in graduatoria utilmente rispetto ai posti disponibili di presentare domanda di:

- a) ammissione ad un corso universitario affine presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso);
- b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro affine, ad altra sede.

- **Entro il 20 ottobre 2003** ciascun Ateneo riceve le domande stesse e provvede a trasmettere all'Università interessata l'attestazione del superamento delle prove da parte del candidato con l'indicazione del punteggio riportato.

Ciascun candidato idoneo può presentare una sola domanda

Ogni Ateneo stabilisce i propri criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventualmente altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi.

Le comunicazioni relative all'assegnazione degli idonei ad altra sede e/o ad altro corso universitario e alla trasmissione dei relativi documenti, devono essere indirizzate per conoscenza al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Uff. II - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA, al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C., Uff. VI, Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 ROMA) e alle Rappresentanze italiane che hanno inoltrato le domande, nonché alle Questure interessate, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun candidato.

III. 5 Restituzione dei documenti.

La documentazione dei candidati definitivamente esclusi può essere restituita direttamente dagli Atenei agli interessati su loro richiesta, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

III. 6 Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione.

- **Entro il 28 febbraio 2004**, gli Atenei trasmettono al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Uff. II - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma, i dati riguardanti la situazione definitiva delle immatricolazioni.

- **Entro la stessa data** gli Atenei inviano al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C., Uff. VI - Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma) - nonché alle Rappresentanze italiane all'estero ed alle competenti Questure, gli elenchi degli studenti (con indicazione della cittadinanza) che si sono effettivamente iscritti, nonché di quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede e/o ad altro corso, o idonei non ammessi.

<p>Per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all'estero al momento della presentazione della domanda gli Atenei si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico - consolari italiane competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (http://www.esteri.it voce: la farnesina - voce: rappresentanze diplomatiche - voce ambasciate e consolati).</p>
--

PARTE SECONDA

IMMATRICOLAZIONI:

- **CITTADINI COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI;**
- **CITTADINI NON COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA;**
- **CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.**

Ai fini specifici delle presenti disposizioni, sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA, e LIECHTENSTEIN, ai quali con decorrenza, rispettivamente, 1 gennaio 1994 e 1 maggio 1995, vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71, 1612/68, a seguito dell'intervenuta ratifica da parte dei predetti Paesi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, nonché il Regolamento n. 307/1999 che dispone l'estensione agli studenti delle norme contenute nei precedenti Regolamenti.

A decorrere dal 1 giugno 2002, sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della SVIZZERA, in virtù dello specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17 aprile 2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati.

Sono, altresì, equiparati ai cittadini equiparati i cittadini della Repubblica di S.Marino, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge del 6 giugno 1939, n. 1320.

Le presenti disposizioni si applicano altresì a:

- rifugiati politici, che potranno richiedere l'assistenza necessaria al Servizio Sociale Internazionale (Via Veneto, 96 – 00187 ROMA);
- personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.

CAPITOLO PRIMO

I.1 Disposizioni generali

I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari in possesso dei requisiti di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, **come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" (1)** possono accedere alla formazione universitaria in Italia senza limitazioni di contingente purché abbiano conseguito un titolo di studio valido (**allegati n.1 e n.2**) e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso universitario prescelto.

Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica, per candidarsi all'iscrizione presso le locali Università presentano, oltre al titolo finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferição o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc.). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti in singoli corsi a numero chiuso.

I.2 Presentazione delle domande

I candidati presentano la domanda di iscrizione (**con l'indicazione di un solo corso universitario**) direttamente all'Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dallo stesso richiesta.

Le necessarie informazioni sono disponibili sui siti web: **http:// www.miur.it** rubrica: università, voce studenti/studenti stranieri e **http:// www.esteri.it**/ politica estera/promozione cultura/università e possono comunque essere richieste alle Università stesse.

I candidati residenti all'estero possono rivolgersi alle Rappresentanze italiane per informazioni di carattere generale.

I.3 Documenti di studio

I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, (2), nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco" (Mod.E) a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risiede (es. studente svizzero che studi in scuola appartenente all'ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola appartenente all'ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di "dichiarazione di valore" della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra).

(1) "E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio". Tali scuole sono elencate nell'allegato 2 delle presenti disposizioni.

(2) Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. Nel caso di traduzioni fatte eseguire da traduttori locali le stesse debbono essere comunque confermate dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione.

I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali.

Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro "Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda) ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.

I candidati i cui documenti di studio non siano stati già perfezionati devono richiedere il perfezionamento stesso alla Rappresentanza italiana competente per territorio, utilizzando gli appositi Modelli "C" o "D" - disponibili presso le Rappresentanze e le Università, nonché sui menzionati siti internet - in una delle seguenti forme:

- 1) se **residenti all'estero**, presentando e ritirando i documenti originali personalmente o tramite terzi all'uopo delegati;
- 2) se **residenti in Italia**, ed impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso - a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito" - a restituire agli interessati gli originali perfezionati.

I. 4 Titolo di soggiorno

I candidati richiedono alla questura competente per il luogo in cui i medesimi si trovano il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52 (Testo B), dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53, (Testo C) e dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo A), pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 – Serie generale.

Ai sensi della stessa normativa, tali candidati non hanno obbligo di presentazione all'Ateneo della menzionata carta di soggiorno.

I. 5 Cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero

L'iscrizione universitaria di cittadini italiani in possesso di titolo di studio estero che non sia già stato dichiarato equipollente ad un diploma italiano di istruzione secondaria di secondo grado dal competente **Centro Servizio Amministrativo** ai sensi delle norme in vigore, è regolata dall'art. 147 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 "Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore".

I predetti cittadini possono chiedere l'iscrizione universitaria nelle forme precedentemente indicate. La domanda di iscrizione potrà essere accolta soltanto se il titolo di studio sarà accompagnato anche dalla certificazione consolare attestante, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero.

Salvo che non siano in possesso di uno dei titoli rilasciati dalle Scuole straniere in Italia oggetto di specifici accordi bilaterali o dalle scuole IBO funzionanti in Italia, riconosciute con i relativi decreti ministeriali, (vedi allegato 2), gli interessati possono richiedere l'iscrizione solo se dimostrano di aver compiuto gli studi all'estero.

Restano in ogni caso confermate anche per i cittadini italiani - salvo che i medesimi non abbiano già ottenuto la dichiarazione di equipollenza sopra citata - le indicazioni riguardanti i titoli di studio statunitensi e britannici, nonché quelli relativi a sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni complessivi di scolarità e quelli che comportano nei sistemi locali un successivo esame di idoneità accademica (**allegato n. 1**).

Entro il 28 febbraio 2004, gli Atenei italiani trasmettono al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Uff. II - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma, i dati riguardanti la situazione definitiva delle immatricolazioni.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA NON A CICLO UNICO

Ai fini specifici delle presenti disposizioni, sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA, e LIECHTENSTEIN, ai quali con decorrenza, rispettivamente, 1 gennaio 1994 e 1 maggio 1995, vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71, 1612/68, a seguito dell'intervenuta ratifica da parte dei predetti Paesi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, nonché il Regolamento n. 307/1999 che dispone l'estensione agli studenti delle norme contenute nei precedenti Regolamenti.

A decorrere dal 1 giugno 2002, sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della SVIZZERA, in virtù dello specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17 aprile 2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati.

Sono, altresì, equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della Repubblica di San Marino sulla base del Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.1320..

Le presenti disposizioni si applicano altresì a:

- rifugiati politici, che potranno richiedere l'assistenza necessaria al Servizio Sociale Internazionale (Via Veneto, 96 – 00187 ROMA);
- personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.

CAPITOLO I

IMMATRICOLAZIONI:

- Studenti non comunitari residenti all'estero

I.1 Presentazione delle domande

I cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all'estero presso una Università o presso Istituti di Istruzione Superiore post secondaria **producono dal 9 maggio al 7 giugno 2003** alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione (Modello F) ad un corso di laurea specialistica scelto tra quelli per i quali le singole Università riservano uno specifico “contingente” di posti, parte integrante delle presenti disposizioni, consultabile sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo: www.miur.it, Rubrica: Università - voce: Studenti/Studenti stranieri - ovvero all'indirizzo: <http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco2003/>)

L'elenco che riporta i predetti posti è pubblicizzato sia dalle Università sia dalle Rappresentanze italiane all'estero e può essere consultato anche sul sito web del MAE (<http://www.esteri.it>/ politica estera/promozione cultura/università).

In casi particolari, i candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

I. 2 Documentazione

Alla domanda (Modello F), redatta in originale e duplice copia, vanno allegati i seguenti documenti:

- a) titolo di studio conseguito presso una Università;
- b) titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità;
- c) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica - debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati e le ore di attività didattica teorico-pratica previste, per il conseguimento dei titoli di cui alle lettere a) e b);

Relativamente a quanto indicato nei punti a) e b) i candidati devono esibire alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali. Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell'Aja del 05.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro “Apostille” previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda) ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.

- d) eventuali diplomi di lingua e cultura italiana conseguiti presso le Università per stranieri di Perugia e di Siena al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico, ovvero eventuali certificati di competenza in

lingua italiana rilasciati da una delle seguenti istituzioni universitarie: III Università degli Studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia e Università per Stranieri di Siena, ovvero certificati di competenza in lingua italiana delle medesime Università, rilasciati all'estero in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura o altri soggetti o attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni. Gli interessati possono rivolgersi direttamente alle predette Università ovvero agli Istituti Italiani di Cultura all'estero, al fine di conoscere le modalità per ottenere tali certificazioni.

e) due fotografie (di cui una verrà autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e dovrà essere comunque confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione. I candidati che si trovino temporaneamente in Italia possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.

La Rappresentanza italiana restituirà agli interessati i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e Convenzioni internazionali - e di "dichiarazione di valore in loco", inoltrando all'Università prescelta dal candidato fotocopia autenticata degli stessi.

I.3 Accettazione delle domande da parte delle Rappresentanze

Ciascuna Rappresentanza riceve **entro il 7 giugno 2003** le domande di preiscrizione dei cittadini stranieri non comunitari residenti nella propria circoscrizione, redatte in originale e duplice copia sul Mod. "F" e corredate della documentazione prescritta.

In casi particolari, il Capo della Rappresentanza può accettare o meno la domanda presentata da candidati provenienti da Paesi terzi e temporaneamente residenti nella Circostrizione di propria competenza, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

I.4 Inoltro delle domande alle Università da parte delle Rappresentanze

Entro il **1 luglio 2003** le Rappresentanze provvedono a inoltrare alle sedi universitarie prescelte dai singoli candidati per assicurata (per il tramite dell'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri, con la dicitura "posta in transit"):

1. le domande di preiscrizione accolte, autenticate della firma e della fotografia, allegando alle stesse fotocopia autenticata dei titoli di studio – corredata di traduzione e di dichiarazione di valore (Mod.L) (restituendone gli originali legalizzati all'interessato;
2. titolo di studio conseguito presso una Università ovvero titolo post secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità;
3. certificato rilasciato dalla competente autorità accademica - debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica attestante gli esami superati con il relativo voto, nonché per ogni disciplina, il programma dettagliato e le ore di attività didattica teorico-pratica previste, per il conseguimento dei titoli stessi;
4. a ciascuna sede universitaria gli elenchi dei candidati di cui sono state trasmesse le domande, divisi per corso di laurea specialistica;
5. al Ministero degli Affari Esteri – D.G.P.C.C. Ufficio VI, Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma) ed al Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera - (Via Cavour, 6 – 00184 Roma) gli elenchi dei candidati di cui sono state trasmesse le domande con l'indicazione del corso di laurea specialistica e della sede prescelta.

I.5 Accettazione delle domande da parte delle Università

- A decorrere **dal 1 luglio 2003** le Università accolgono le domande dei candidati inviate dalle Rappresentanze e dopo verifica della adeguatezza della idoneità dei titoli e della correttezza della documentazione, provvedono a:

- compilare gli elenchi - divisi per Rappresentanza - dei candidati ammessi ai corsi di laurea specialistica o comunque ammissibili alle eventuali prove previste per l'accesso e ad inviarli, via fax o con altro mezzo idoneo, alle rispettive Rappresentanze, indicando, per ogni corso di laurea specialistica, l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario sia per la eventuale prova di lingua italiana sia per eventuali prove di ammissione, ove previste.
- inviare alle Rappresentanze l'elenco dei candidati che non possono essere ammessi, con l'indicazione della relativa, specifica motivazione;

Gli indirizzi aggiornati delle Rappresentanze italiane all'estero con relativi fax, e-mail e telefono sono disponibili sul sito web del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it voce: **rappresentanze diplomatiche - voce: ambasciate e consolati.**

Entro il 1 agosto 2003 ciascuna Università provvede a:

1. inviare copia di tutti gli elenchi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Ufficio II (Piazza Kennedy 20 - 00144 Roma), al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. Uff. VI – Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma), ed alla locale Questura;
2. pubblicizzare date e luoghi delle eventuali prove di ammissione per l'accesso o di verifica della competenza linguistica.

I.6 Notifica dei candidati ammessi alle prove e rilascio dei visti d'ingresso da parte delle Rappresentanze

A decorrere dal 1 agosto 2003 le Rappresentanze rilasciano il visto di ingresso ai candidati che risultino ammessi e pubblicizzano le seguenti informazioni:

- elenchi dei candidati ammessi;
- data, orario e indirizzo della sede d'esame ove siano eventualmente previste la prova di lingua italiana e le prove di accesso;
- scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti delle predette prove;
- elenco dei candidati non ammessi alle prove.
-

In attesa di opportune iniziative in sede di specifici Accordi tra l'Italia e la Slovenia, l'iscrizione degli studenti sloveni pendolari prescinde dall'obbligo degli stessi di richiedere il permesso di soggiorno e avviene previa esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli).

Il Ministero degli Affari Esteri, in relazione a specifiche situazioni locali, può dare istruzioni alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in singoli Paesi affinché, tra la documentazione da richiedere ai candidati ai fini del visto di ingresso per studi universitari, sia inclusa anche la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana conseguibile in loco, delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia e della Terza Università di Roma.

Laddove non si sia reso possibile il conseguimento in loco di detta certificazione, il Ministero degli Affari Esteri può altresì autorizzare, ai fini del visto di ingresso, la richiesta di analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in loco, o la verifica da parte delle Rappresentanze stesse e in collaborazione con gli Istituti italiani di Cultura, ove presenti, che garantiscano un analogo livello di competenza linguistica.

Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni o sulle verifiche di cui al comma precedente, alle università di destinazione dei candidati, affinché le medesime possano valutarle, nella loro autonomia, ai fini dell'esonero dall'eventuale esame di competenza linguistica.

Il visto di ingresso, rilasciato secondo le procedure indicate dalla Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, dovrà essere di tipo "D" (nazionale), con validità sempre superiore a 90 giorni (onde consentire agevolmente l'eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva iscrizione ad un corso di laurea specialistica) e, ove possibile, con validità fino al 31.12.2003.

La dimostrazione da parte del candidato all'atto della richiesta sia del visto sia del permesso di soggiorno, della disponibilità dei mezzi di sostentamento sufficienti (come stabilito dall'art. 39 del T.U. 25.07.1998, n. 286), deve essere comprovata mediante:

- esibizione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o titolo di credito equivalente (lettera di credito bancario utilizzabile in Italia), ovvero con titoli di servizio prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale (mediante bonifico o versamento proveniente dall'estero), per un importo non inferiore ad euro 350,57 mensili, per ogni mese di durata del visto fino al 31.12.2003 (art. 46, comma 2 e art. 34, comma 2 del D.P.R. 394/1999; D.I. del 20 novembre 2001, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001).
- garanzie economiche fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, da Governi locali, o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana;
- garanzia di copertura economica da parte di Enti italiani (di seguito specificati) o da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, mediante fidejussione o polizza assicurativa (art. 39 del T.U. e art. 34 del DPR n. 394 del 31.08.2000)

Gli interessati devono presentare tale visto alla competente Questura entro otto giorni dall'ingresso in Italia per ottenere il corrispondente permesso di soggiorno.

Prestazione di garanzia di copertura economica

Chi può prestare la garanzia:

- ◆ un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno;
 - ◆ le associazioni professionali e sindacali, gli Enti ed associazioni di volontariato;
 - ◆ Istituzioni operanti nel settore culturale di accertato credito.
 - ◆ le Regioni, Enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o associazioni.
- 2- Se la garanzia è prestata da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua, al momento della richiesta non inferiore ad un anno è necessario che:
- c) abbia una capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia ovvero la disponibilità di un reddito personale o familiare che tenga conto del numero di familiari a carico, sulla scorta dei criteri stabiliti in materia di ricongiungimento familiare, dall'art.29, comma 3, lett. b) del Testo Unico sull'immigrazione (l'importo annuo dell'assegno sociale cui applicare il moltiplicatore previsto dalla citata norma è attualmente pari a lire 4557,41);
 - d) sia immune da pregiudizi penali relativi ai reati concernenti l'immigrazione clandestina o quelli previsti dagli artt. 380 e 381 del Codice di procedura penale.

La garanzia può essere prestata per non più di due stranieri. Per ciascuno straniero la garanzia deve riguardare la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo mensile dell'assegno sociale (euro 350,57) per l'ingresso di uno straniero, rapportato al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.

La documentazione relativa alla fidejussione o alla polizza assicurativa sottoscritta dal garante deve essere inviata allo studente straniero il quale avrà cura di esibirla alla Rappresentanza diplomatico – consolare ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso.

Ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso in Italia lo studente straniero deve indicare, ai sensi dell'art. 2 della citata Direttiva del Ministero dell'Interno sui mezzi di sussistenza, l'esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale,

nonché la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

La Rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti e alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio.

Per la copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri, sono ammesse le seguenti formule:

- a) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
- b) polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
- c) polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Sanità una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall'I.N.A. la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda, di domanda, ovvero optare per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale

I.7 Adempimenti al momento dell'ingresso in Italia

Entro otto giorni dal loro arrivo i candidati **devono presentarsi alla Questura** della città in cui intendono stabilire la propria dimora al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Il rilascio del permesso di soggiorno, comunque, è subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche previste dalla normativa vigente, avallata dalla dichiarazione della Rappresentanza attestante in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato rilasciato il visto per motivi di studio.

Qualora il candidato intenda trasferirsi temporaneamente in altra città (ad esempio, per frequentare corsi di lingua italiana), egli dovrà presentarsi entro 15 giorni alla Questura di detta città per la obbligatoria dichiarazione di variazione di domicilio.

I.8 Prove di ammissione

Le Università ammettono alle eventuali prove i candidati che siano in possesso di passaporto con specifico visto di ingresso e di permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dalla competente Questura attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso. In quest'ultimo caso le Università ammettono il candidato alle eventuali prove con riserva in attesa del rilascio del previsto permesso di soggiorno. Nel caso in cui i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti previsti dall'art.5, comma 2 bis, della legge n.189/02 che impone la sottoposizione dello straniero a rilievi fotodattiloscopici, anche la iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero all'eventuale comunicazione della competente Questura - su richiesta dell'Ateneo interessato - dell'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso.

Sono esonerati dall'esame di lingua italiana, ove gli Atenei ritengano necessario verificare la adeguata competenza linguistica, e sono iscritti al di fuori del contingente specifico dei posti riservati:

- a) i candidati che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena, al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico;

b) i candidati che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel livello corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero;

Sono, altresì, esonerati dalla prova di lingua italiana, ove stabilita dagli Atenei ma comunque, sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all'estero:

c) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nei livelli non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena anche in convenzione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero;

e) sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, i candidati in possesso di attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi ai sensi dell'art.46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni, ovvero di certificazioni o attestati di verifiche linguistiche rilasciati da altri soggetti.

I.9 Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie

Le Università sulla base degli esiti delle eventuali prove di ammissione elaborano ed espongono le graduatorie (una per ogni corso di laurea specialistica) dei candidati che abbiano superato le stesse rispetto ai posti disponibili nel contingente parte integrante delle presenti disposizioni, consultabile sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo: www.miur.it, Rubrica: Università voce: Studenti/Studenti stranieri - ovvero all'indirizzo: <http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco/>.

I.10 Posti rimasti disponibili e presentazione domande di riassegnazione

Entro il **13 ottobre 2003** ogni sede universitaria fornisce i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso di laurea specialistica, utilizzando la stessa procedura informatizzata attraverso la quale ha indicato a suo tempo il numero dei posti riservati, che per la circostanza viene riattivata.

Il candidato che abbia partecipato alle eventuali prove di ammissione, ma non si sia classificato utilmente in graduatoria rispetto ai posti stabiliti, sulla base del contingente dei posti rimasti disponibili per ogni corso di laurea specialistica, elaborato dagli Atenei mediante procedura informatizzata **entro il 13 ottobre 2003** e dagli stessi pubblicizzato, può presentare domanda di:

- a) ammissione ad un corso di laurea specialistica afferente alla stessa classe presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio sia riconosciuto idoneo dall'Università);
- b) riassegnazione, per lo stesso corso di laurea specialistica, oppure per altro afferente alla stessa classe, ad altra sede (previa valutazione dell'idoneità del titolo da parte dei competenti organi accademici).

Le domande di cui alla lettera b) sono trasmesse **entro il 20 ottobre 2003** all'Università richiesta corredate dall'attestazione del superamento delle eventuali prove, nonché della documentazione accademica presentata all'atto della domanda ai fini della eventuale nuova valutazione da parte degli organi accademici riceventi circa la idoneità del titolo.

Le comunicazioni relative all'assegnazione ad altra sede di coloro non utilmente collocati in graduatoria e/o ad altro corso di laurea specialistica e alla trasmissione dei relativi documenti, devono essere indirizzate per conoscenza al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Uff. II - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA, al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C., Uff. VI, Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 ROMA) e alle Rappresentanze italiane che hanno inoltrato le domande, nonché alle Questure interessate, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun candidato.

I. 11 Iscrizione

I candidati che abbiano superato le prove eventualmente previste e che rientrino nei diversi contingenti stabiliti, possono immatricolarsi sulla base delle informazioni da acquisire presso ciascuna sede universitaria. Nel caso in cui i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti previsti dall'art.5, comma 2 bis, della legge n.189/02 che impone la sottoposizione dello straniero a rilievi fotodattiloscopici, anche la iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero all'eventuale comunicazione della competente Questura - su richiesta dell'Ateneo interessato - dell'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso.

I. 12 Restituzione dei documenti.

La documentazione dei candidati definitivamente esclusi può essere restituita direttamente dagli Atenei agli interessati su loro richiesta, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

I. 13 Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione.

Entro il 28 febbraio 2004, gli Atenei trasmettono al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Uff. II - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma, i dati riguardanti la situazione definitiva degli iscritti.

- Entro la stessa data gli Atenei inviano al Ministero degli Affari Esteri D.G P.C.C., Uff. VI – Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma) - nonché alle Rappresentanze italiane all'estero ed alle competenti Questure, gli elenchi degli studenti (con indicazione della cittadinanza) che si sono effettivamente iscritti, nonché di quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede e/o ad altro corso, o idonei non ammessi.

Per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all'estero al momento della presentazione della domanda gli Atenei si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico - consolari italiane competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (<http://www.esteri.it> voce: la farnesina – voce: rappresentanze diplomatiche – voce ambasciate e consolati).

I. 14 Proroga del permesso di soggiorno

Gli studenti, successivamente all'ammissione ad un corso di laurea specialistica per l'anno accademico 2003/2004, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno, almeno trenta giorni prima della scadenza.

In occasione di tale rinnovo, l'interessato deve essere in possesso della copertura economica di cui alla Direttiva del Ministero dell'Interno 1.3.2000 e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.

I candidati che non avranno superato le prove o che non avranno ottenuto né l'ammissione ad altro corso di laurea né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l'Italia entro e non oltre la scadenza del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente in Italia oltre tale data.

Tutti i candidati risultati esclusi possono ritirare presso la segreteria dell'Ateneo prescelto la documentazione a suo tempo presentata o chiederne la restituzione a mezzo posta

Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR al seguente indirizzo
<http://www.miur.it/università/atenei.html>
oppure
sul sito del CINECA al seguente indirizzo: <http://sito.cineca.it/strutture/struttura.html>

CAPITOLO SECONDO

Immatricolazioni:

**Cittadini comunitari ovunque residenti
Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero.**

II.1 Presentazione delle domande

I cittadini comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari in possesso dei requisiti di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" (1) accedono ai corsi di laurea specialistica in Italia senza limitazioni di contingente purché in possesso di un titolo di studio rilasciato da una Università o di un titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità e superino le eventuali prove di ammissioni stabilite per l'accesso al corso di laurea specialistica prescelto.

I candidati presentano la domanda di iscrizione "Mod.G" (con l'indicazione di un solo corso di laurea specialistica) direttamente all'Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dallo stesso richiesta.

Le necessarie informazioni sono disponibili sui siti web: [http:// www.miur.it](http://www.miur.it) rubrica: università, voce studenti/studenti stranieri e [http:// www.esteri.it/](http://www.esteri.it/) politica estera/promozione cultura/università e possono comunque essere richieste alle Università stesse.

I candidati residenti all'estero possono rivolgersi alle Rappresentanze italiane per informazioni di carattere generale.

II.2 Documenti di studio

I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, (2), nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco" (Mod.L) a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio (3).

(1) "E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio"

(2) Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona, ovvero a traduttori ufficiali.

(3) Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una Università o da un Istituto Superiore non universitario (solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità e che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo) deve comunque essere munito di legalizzazione e di "dichiarazione di valore" della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra).

I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali.

Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro "Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda) ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.

I candidati i cui documenti di studio non siano stati già muniti dei predetti atti consolari devono richiederli alla Rappresentanza italiana competente per territorio, utilizzando gli appositi Modelli "H" o "I" - disponibili presso le Rappresentanze e le Università, nonché sui menzionati siti internet - in una delle seguenti forme:

1. se residenti all'estero, presentando e ritirando i documenti originali personalmente o tramite terzi all'uopo delegati;
2. se residenti in Italia, ed impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso - a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito" - a restituire agli interessati gli originali perfezionati.

II. 3 Titolo di soggiorno

I candidati comunitari residente all'estero al momento della domanda richiedono alla Questura competente per il luogo in cui i medesimi si trovano il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52 (Testo B), dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53, (Testo C) e dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo A), pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 – Serie generale.

Ai sensi della stessa normativa, tali candidati non hanno obbligo di presentazione all'Ateneo della menzionata carta di soggiorno.

Entro il 28 febbraio 2004, gli Atenei italiani trasmettono al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Uff. II - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma, i dati riguardanti la situazione definitiva delle ammissioni.

Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR al seguente indirizzo

<http://www.miur.it/università/atenei.html>

oppure

sul sito del CINECA al seguente indirizzo: <http://sito.cineca.it/strutture/struttura.html>

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO:

- **ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE;**
- **AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI “MASTER” DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL D.M. 3.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” (1);**
- **AI CORSI SINGOLI.**

(1) “...In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello”

CAPITOLO PRIMO

- **Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche.**
- **Iscrizione ai corsi di perfezionamento di primo e di secondo livello con rilascio di “MASTER” ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del D.M. 3.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;**

I.1 Cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo”. (1)

I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, (nota 2) munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo.

I candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati con gli atti consolari sopra descritti e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze italiane all’estero che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura “posta in transito”.

Possono domandare l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico comparabile alla laurea “propedeutico o affine” ai corsi prescelti. L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.

I candidati forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell’abilitazione professionale, laddove richiesto.

- (1) “E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio”. Tali scuole sono elencate nell’allegato 2 delle presenti disposizioni.
- (2) Sono fatti salvi i casi di esonero di cui al capitolo 1.2 terzo capoverso

I. 2 Cittadini non comunitari residenti all’estero

I candidati presentano, **entro il 29 agosto 2003**, la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane, le quali provvedono ad inviarle alle Università entro il successivo **19 settembre**.

Possono domandare l’iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico comparabile alla laurea “propedeutica o affine” ai corsi prescelti, che, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte

dei competenti organi accademici ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.

Coloro i quali siano forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

Informazioni specifiche sui corsi attivati possono essere assunte direttamente presso le singole sedi.
Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR al seguente indirizzo
<http://www.miur.it/università/atenei.html>
oppure
sul sito del CINECA al seguente indirizzo: <http://sito.cineca.it/strutture/struttura.html>

CAPITOLO SECONDO

Iscrizione ai corsi singoli

I cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art.39, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998, **come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"**, che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage" possono iscriversi presentando il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato, nei termini previsti dalle singole Università.

I cittadini non comunitari residenti all'estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage" presso Atenei:

- se l'attività didattica è articolata in semestri, possono iscriversi presentando la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane entro il 30 agosto 2003 per i corsi che abbiano luogo nel primo semestre dell'anno accademico. In tal caso, le medesime Rappresentanze fanno pervenire alle istituzioni universitarie la documentazione e la domanda entro il 30 settembre 2003;
- se l'attività didattica ha luogo nel secondo semestre dell'anno accademico, possono iscriversi presentando la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane entro il 31 dicembre 2003. Le medesime Rappresentanze fanno pervenire alle istituzioni universitarie la documentazione e la domanda entro il 31 gennaio 2004.

In nessun caso i corsi singoli o "stage" possono essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma.

LE PRESENTI DISPOSIZIONI, IDENTICHE NEL TESTO, SONO DIRAMATE DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ALLE UNIVERSITA', DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI, DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALLE QUESTURE